

Allegato C al N. 3164

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA (ANEC)

Costituita il 31 gennaio 1947

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

1.1 E' costituita la nuova Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC).

1.2 L'ANEC svolge la sua attività in tutto il territorio italiano e all'estero. Essa ha la propria sede legale in Roma, ed è articolata in Presidenza Nazionale e in Sezioni regionali o interregionali con compiti territoriali (quest'ultime di seguito "Sezioni Territoriali" o "Sezioni").

1.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

2.1 L'ANEC, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta apartiticità, ha per scopo di:

a) rappresentare, a livello nazionale, comunitario ed internazionale, gli associati nei confronti delle autorità, dei terzi e delle altre associazioni di imprenditori e di prestatori d'opera, in tutto quanto riguarda questioni di carattere imprenditoriale, tutelandone gli interessi, singoli e collettivi, e favorendone lo sviluppo tecnico ed economico;

b) raccogliere ed elaborare informazioni e dati, nonché promuovere o realizzare studi e ricerche su questioni inerenti all'attività cinematografica;

c) procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di

accordi di carattere nazionale che interessino le imprese rappresentate, ferma restando alle Sezioni territoriali la facoltà di stipulare contratti collettivi di lavoro e accordi salariali e vari nell'ambito della loro competenza territoriale;

d) promuovere, attuare e concorrere all'attuazione di iniziative tendenti a stimolare ed accrescere la professionalità nell'ambito dell'esercizio cinematografico e di settori ad esso collegati, anche attraverso la promozione di manifestazioni, fiere, mostre espositive;

e) promuovere la formazione e la riqualificazione professionale di tutti gli operatori e le categorie appartenenti all'esercizio cinematografico di concerto con la Unione Europea, le Amministrazioni dello Stato, le Authorities competenti, gli Enti Regionali, Provinciali e Comunali al fine di consentire un sempre maggiore accrescimento delle risorse umane;

f) assicurare ai soci servizi comuni o specifici di assistenza e consulenza anche avvalendosi delle strutture operative delle Sezioni Territoriali;

g) promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare, nel comune interesse, i rapporti reciproci delle imprese associate;

h) provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero ad essere attribuite per legge o norme assimilate.

2.2 Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere b), d), e), f) e h) l'ANEC può avvalersi di strutture esterne, anche in regime di convenzione, nonché costituire società di servizi o società editoriali, ovvero assumere partecipazioni in società di tale tipo, previa delibera dell'Assemblea dei soci e dei delegati.

2.3 L'ANEC può aderire a più associazioni affini per spirito culturale e imprenditoriale.

Articolo 3

3.1 Sono Sezioni dell'ANEC le organizzazioni territoriali, costituite con apposito statuto su base regionale o interregionale, fra imprese esercenti sale cinematografiche e che perseguono le medesime finalità dell'ANEC con autonomia rappresentativa, amministrativa e patrimoniale nell'ambito territoriale.

3.2 L'accertamento di tali requisiti compete all'Assemblea dei soci e dei delegati, così come la verifica della conformità degli statuti delle Sezioni Territoriali al presente statuto ed alle finalità dell'Associazione.

3.3 Gli statuti delle Sezioni Territoriali dovranno in ogni caso prevedere:

a) una assemblea territoriale delle imprese aderenti che, ove formata da delegati, sia rappresentativa delle varie tipologie di esercizio, e che costituisca l'organismo decisionale di base della Sezione;

b) il recepimento della norma dello statuto nazionale che prevede la non rieleggibilità del presidente per più di due mandati consecutivi.

3.4 Il riconoscimento di Sezioni dell'ANEC potrà attribuirsi ad una sola organizzazione a livello regionale o interregionale. Ai fini dell'adempimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto le Sezioni Territoriali daranno alla Presidenza Nazionale tempestiva comunicazione delle questioni che possono avere riflessi di carattere generale. Le Sezioni sono altresì tenute a trasmettere copia

degli accordi di interesse collettivo da esse stipulati ed a informare la Presidenza Nazionale delle attività svolte e delle iniziative prese.

3.5 Nell'interesse degli associati, laddove siano venuti meno o siano gravemente carenti i presupposti di operatività delle Sezioni Territoriali, l'Assemblea dei soci e dei delegati dell'ANEC, su proposta del Consiglio di Presidenza e a richiesta di oltre la metà delle imprese associate operanti sul territorio regionale o interregionale, e sentito il parere del Collegio Nazionale dei Probiviri, può disporre il commissariamento temporaneo di una Sezione nominando un Commissario per il ripristino, entro sei mesi, delle condizioni di funzionalità della Sezione stessa.

TITOLO II - DEI SOCI

Articolo 4 - Soci

4.1 Fanno parte dell'Associazione in qualità di soci le imprese esercenti sale cinematografiche, anche a spettacolo misto, in quanto:

- a) iscritte alle Sezioni Territoriali di cui all'articolo 3;
- b) iscritte direttamente alla Presidenza Nazionale.

4.2 Possono essere iscritte direttamente alla Presidenza Nazionale le imprese che gestiscono almeno ottanta schermi.

4.3 Le imprese iscritte direttamente alla Presidenza Nazionale possono avvalersi dei servizi delle Sezioni Territoriali nei limiti e nei termini regolati da eventuali convenzioni che intercorrano tra dette imprese e le singole Sezioni Territoriali.

4.4 Sono eleggibili alle cariche sociali dell'ANEC e delle Sezioni Territoriali, i titolari, legali rappresentanti delle imprese, in

attività, di esercizio cinematografico iscritte in qualità di soci, nonché i loro procuratori con espresso mandato di rappresentanza ai fini associativi.

4.5 Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi o rivalutabili.

Articolo 5

5.1 La procedura per l'ammissione a socio e le ipotesi che comportano la perdita di tale qualifica sono previste e regolate:

a) per le imprese di cui all'articolo 4.1 lettera a), dagli statuti delle Sezioni Territoriali sulla base dei criteri generali adottati a norma del precedente articolo 3;

b) per le imprese di cui all'articolo 4.1 lettera b), dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza assunte in conformità al presente statuto.

5.2 In ogni caso l'ammissione a socio comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente statuto oltre che, per le imprese di cui all'articolo 4.1 lettera a), di quelle contenute nello statuto della Sezione Territoriale di appartenenza e le loro successive modifiche, nonché l'impegno al pagamento delle quote associative e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base allo statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'ANEC.

5.3 Per quote associative versate alla Presidenza Nazionale si intendono:

a) le quote direttamente versate alla Presidenza Nazionale sulla base delle modalità, dei criteri e delle entità fissate dal Consiglio di Presidenza;

b) le contribuzioni direttamente o indirettamente riferibili a soci e provenienti anche tramite enti e soggetti terzi.

5.4 Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili ad altri soggetti né rivalutabili in alcun modo.

Articolo 6

6.1 L'adesione all'Associazione ha la durata di un triennio e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio se non viene disdetta con lettera raccomandata almeno sei mesi prima di ogni scadenza. Il triennio decorre dal giorno 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata accolta la domanda di associazione.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

7.1 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci e dei delegati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di Presidenza;

d) il Tesoriere;

e) i Revisori dei Conti;

f) il Collegio dei Probiviri;

g) il Direttore Generale.

Articolo 8 – Assemblea dei soci e dei delegati

8.1 L'Assemblea dei soci e dei delegati, di seguito Assemblea, è costituita dai soci e dai loro delegati.

8.2 I soci di cui all'articolo 4.1 lettera a) possono essere rappresentati in Assemblea dal Presidente della Sezione Territoriale competente per

territorio e dai delegati a norma di quanto previsto dal successivo comma

6.

8.3 I soci di cui all'articolo 4.1 lettera b) partecipano direttamente all'Assemblea.

8.4 In seno all'Assemblea, a ciascun socio vengono attribuiti i voti dallo stesso esprimibili e quali derivanti dal Regolamento di Esecuzione approvato dall'Assemblea. Fino a nuova e diversa delibera dell'Assemblea si applica il Regolamento di Esecuzione approvato e allegato al presente Statuto.

8.5 L'attribuzione dei voti, secondo quanto sarà previsto dal Regolamento di Esecuzione, viene effettuata con aggiornamento annuale ed essa ha efficacia fino al successivo aggiornamento. Il totale dei voti attribuiti ai singoli soci rappresenta il totale dei voti esprimibili in Assemblea.

L'esercizio del diritto di voto è consentito ai soci in regola con il pagamento delle quote associative ed a tal fine fanno fede i rendiconti di riscossione delle quote associative nonché le risultanze e gli elementi a disposizione della Presidenza Nazionale. Gli elenchi nominativi delle imprese di cui all'articolo 4.1 lettera a), redatti sulla base di tali rendiconti, debbono essere depositati presso la Presidenza Nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno ed aggiornati semestralmente.

Alla convalida degli elenchi stessi, ai fini dell'attribuzione dei voti in seno all'Assemblea, provvede il Consiglio di Presidenza. In caso di contestazione decide il Collegio dei Probiviri dell'ANEC.

8.6 I voti dei soci di cui all'articolo 4.1 lettera a) vengono espressi, in proprio e/o dai delegati di cui al secondo comma del presente articolo,

nella misura per ciascuno accertata dalla Sezione Territoriale competente, sulla base del Regolamento di Esecuzione, che provvede con apposita delibera degli organi direttivi, che deve essere comunicata alla Presidenza Nazionale prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea. Le delibere delle Sezioni devono assicurare una rappresentatività delle diverse configurazioni dell'esercizio cinematografico e devono altresì assicurare le autonomie decisionali ove richiesto da singoli soci o gruppi di essi, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Esecuzione.

8.7 Eventuali modifiche alla ripartizione dei voti fra i delegati possono essere determinate esclusivamente da cause di forza maggiore che impediscano la partecipazione di singoli delegati già designati per la partecipazione all'Assemblea.

8.8 I voti dei rappresentanti che siano impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono essere attribuiti attraverso delega ad un altro rappresentante, purché della medesima Sezione. In mancanza di delega i voti spettanti al rappresentante assente si intendono suddivisi in egual misura fra tutti i rappresentanti della Sezione e i residui indivisibili sono attribuiti al Presidente della Sezione.

8.9 All'Assemblea partecipano senza diritto di voto il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di Presidenza, il Direttore Generale, il Tesoriere ed i Revisori dei Conti.

Articolo 9

9.1 All'Assemblea sono demandati i seguenti poteri:

a) eleggere il Presidente, i Vicepresidenti (non meno di sei e non più di

dieci), che compongono il Consiglio di Presidenza, il Tesoriere, i Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri. Gli eletti durano in carica tre anni;

b) elaborare le direttive di carattere generale per il raggiungimento degli scopi dell'ANEC, anche sulla base del programma di attività presentato dal Presidente, con riferimento agli sviluppi organizzativi interni e alla politica da attuare verso l'esterno;

c) approvare le eventuali modifiche al presente statuto ed al Regolamento di Esecuzione;

d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione

e) deliberare su ogni altro argomento interessante la categoria rappresentata;

f) stabilire, anche in relazione alla apartiticità dell'Associazione, eventuali casi di incompatibilità per le cariche associative sia nazionali che territoriali;

g) approvare la conformità con lo statuto nazionale dei singoli statuti delle Sezioni Territoriali e provvedere al riconoscimento delle Sezioni stesse, ai sensi dell'articolo 3.2 del presente statuto, nonché il loro eventuale commissariamento ai sensi dell'articolo 3 ultimo comma;

h) ratificare la costituzione, trasformazione, fusione, scioglimento delle società di servizi o editoriali.

Articolo 10

10.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di norma tre volte l'anno. Ai fini del rinnovo delle cariche l'Assemblea è convocata in via ordinaria ad ogni triennio alla scadenza delle cariche

associative. L'Assemblea è convocata in via straordinaria quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di soci e/o di Sezioni Territoriali che nel complesso rappresentino almeno un decimo del totale dei voti spettanti ai soci nell'Assemblea.

Articolo 11

11.1 La convocazione dell'Assemblea sarà fatta con lettera, con PEC (Posta Elettronica Certificata) o altra modalità telematica contenente l'ordine del giorno, spedita ai soci di cui all'articolo 4.1 lettera b) e alle Sezioni almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

11.2 In caso di urgenza tale termine può essere ridotto dalla Presidenza a cinque giorni e la comunicazione può essere fatta telematicamente o con mezzi equivalenti.

Articolo 12

12.1 Di regola l'Assemblea sarà convocata presso la sede sociale dell'ANEC. Potrà, in alternativa, essere scelto altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione.

Articolo 13

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario o dal Vicepresidente che da più tempo riveste tale carica.

13.2 L'Assemblea può altresì eleggere un presidente di riunione su proposta del Presidente o quando ne sia avanzata richiesta da un numero di soci o delegati che rappresentino almeno la metà dei voti dei presenti.

13.3 Il presidente della riunione è assistito dal Direttore Generale o da un segretario da lui designato.

13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constare da verbali trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal presidente della riunione e dal segretario, e approvati nella successiva riunione dell'Assemblea ed il loro contenuto farà piena fede.

13.5 Singole delibere possono essere trascritte e firmate prima della successiva Assemblea di approvazione del verbale, su proposta del Presidente o di un Vicepresidente o su richiesta di un numero di soci che rappresentano almeno la metà dei voti dei presenti, o quando verbalizzate da notaio.

Articolo 14

14.1 L'Assemblea è validamente costituita quando i presenti, aventi diritto a parteciparvi, siano portatori di almeno la metà dei voti esprimibili.

14.2 Trascorse cinque ore da quella fissata per la riunione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione purché i presenti, aventi diritto al voto, siano portatori di almeno un terzo dei voti esprimibili.

14.3 Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Per il rinnovo delle cariche sociali e quando le votazioni riguardino persone si procede per scrutinio segreto.

14.4 Il Presidente può tuttavia proporre separatamente il voto palese per la elezione dei Revisori dei Conti e dei Probitari, formulando - se nessuno dei rappresentanti si dichiara contrario alla proposta - le relative candidature.

14.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.

14.6 I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida la riunione ma non nel numero dei votanti. Non si considerano voti esprimibili quelli dei soci a cui il voto è inibito per morosità nel versamento delle quote associative.

14.7 Per le modifiche allo statuto occorre la presenza di soci portatori di almeno tre quarti dei voti esprimibili in Assemblea e il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

14.8 Le elezioni del Presidente e dei Vicepresidenti sono disciplinate dal Regolamento di Esecuzione approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza o su proposta di soci portatori di almeno il dieci per cento dei voti esprimibili in Assemblea. Il Regolamento di Esecuzione, oltre a quanto espressamente previsto dal presente statuto, dovrà assicurare la presenza nel Consiglio di Presidenza di almeno un socio che appartenga alla categoria delle microimprese.

14.9 Il Presidente è eletto dall'Assemblea che vota su uno o più candidati.

14.10 Il Presidente è tenuto a presentare un programma e una proposta per la nomina del Tesoriere, nonché dei Vicepresidenti nel numero previsto dal Regolamento di Esecuzione.

14.11 Viene eletto il candidato a Presidente che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.

14.12 Ove tale risultato non venga raggiunto alla prima votazione, si procede ad una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

14.13 L'elezione del Presidente comporta l'approvazione del programma da

lui presentato e la ratifica delle proposte per il Consiglio di Presidenza e il Tesoriere.

14.14 Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità del presente statuto impegnano tutte le imprese associate.

14.15 L'Assemblea elegge i Vicepresidenti nel numero definito dal Regolamento di Esecuzione, numero che comunque non potrà essere superiore a dieci ed inferiore a sei.

Articolo 15 – Presidente

15.1 La rappresentanza dell'ANEC nei confronti dei soci e dei terzi compete al Presidente e, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente Vicario.

15.2 Spetta inoltre al Presidente:

- a) convocare e presiedere le riunioni dei vari organi associativi;
- b) provvedere a che siano attuate le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza;
- c) esercitare la normale amministrazione.

15.3 Il Presidente dura in carica tre anni; il mandato è rinnovabile consecutivamente per non più di un triennio.

15.4 La carica di Presidente è incompatibile con altri incarichi associativi regionali o interregionali dell'ANEC e delle società partecipate.

15.5 Nel caso che il Presidente non possa completare il suo mandato per dimissioni o cause di forza maggiore, si considerano dimissionari anche tutti i Componenti il Consiglio di Presidenza che restano in carica per l'ordinaria amministrazione solo per il tempo necessario per convocare

l'Assemblea e indire nuove elezioni.

Articolo 16 – Consiglio di Presidenza

16.1 Il Presidente e i Vicepresidenti formano il Consiglio di Presidenza a cui sono demandati i compiti di gestione operativa dell'Associazione.

16.2 Nella sua prima riunione il Consiglio di Presidenza nomina nel suo seno un Vicepresidente Vicario, che sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento.

16.3 Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario con periodicità di norma bimestrale anche con mezzi telematici. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.4 Al Consiglio di Presidenza spetta:

a) nominare e designare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Organismi, Commissioni ed organi aventi carattere nazionale, comunicando poi le nomine e le designazioni all'Assemblea;

b) assumere ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea e in applicazione delle delibere del Consiglio di Presidenza;

c) assicurare la massima trasparenza, nei confronti di tutti i soci sulle decisioni e le iniziative assunte;

d) deliberare preliminarmente la costituzione, trasformazione, fusione, scioglimento delle società di servizi o editoriali;

e) adempiere a tutti i compiti che siano ad essi espressamente demandati dal presente statuto o dall'Assemblea;

f) deliberare le modalità, i criteri e le entità di pagamento delle quote dei soci della Presidenza Nazionale.

16.5 A ciascun membro del Consiglio di Presidenza possono essere affidate, con la approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti, deleghe operative in singoli settori di attività dell'Associazione, nonché deleghe particolari su iniziative specifiche.

16.6 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo ovvero di indisponibilità protratta per oltre quattro mesi di un Vicepresidente, il Consiglio di Presidenza prende atto della cessazione e dichiara la decadenza dalla carica e provvede, entro trenta giorni, a cooptare un sostituto, con riferimento alla lista di provenienza e all'ordine di graduatoria dei non eletti disciplinata nel Regolamento di Esecuzione. Il sostituto dura in carica sino alla prima Assemblea avente per oggetto la nomina delle cariche sociali.

16.7 Se l'impedimento, con conseguente decadenza dalla carica, riguardasse tre Vicepresidenti, il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea per i conseguenti adempimenti.

Articolo 17 – Direttore Generale

17.1 Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e il Consiglio di Presidenza e ne attua gli indirizzi e gli orientamenti.

17.2 Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse e del personale della Presidenza Nazionale. Provvede al coordinamento e al raccordo tra la Presidenza Nazionale e le Sezioni Territoriali.

17.3 Il Direttore Generale, d'intesa con il Tesoriere, sovrintende alla

gestione amministrativa e finanziaria e alla predisposizione dello schema di bilancio preventivo e consuntivo. Partecipa alle riunioni degli organi associativi.

17.4 L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente.

Articolo 18 - Fondo Comune

18.1 Il fondo comune dell'Associazione è così costituito:

- a) dai proventi delle quote associative;
- b) dalle eventuali eccedenze attive di gestione;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo a favore dell'Associazione;
- e) dai proventi derivanti dalle società partecipate e da ogni altro utile o provento a qualsiasi titolo conseguito.

18.2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 19 - Il Tesoriere

19.1 All'amministrazione sovrintende il Tesoriere, coadiuvato dal Direttore Generale, eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente.

19.2 Il Tesoriere redige, d'intesa con il Direttore Generale e il Consiglio di Presidenza, lo schema dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza.

Articolo 20 – Revisori dei Conti

20.1 L'Assemblea, con riferimento ai nominativi proposti dal Presidente, elegge tre Revisori dei Conti effettivi (di cui uno iscritto nel Registro dei Revisori Legali) e due supplenti e designa tra i revisori effettivi il Presidente del Collegio scegliendolo tra i Revisori Legali.

20.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione economica dell'Associazione e redige le relazioni sui bilanci preventivi e conti consuntivi.

20.3 I Revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

Articolo 21 – Collegio dei Probiviri

21.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente e quattro membri eletti dall'Assemblea anche tra estranei all'Associazione e giudica pro bono et aequo, senza alcuna formalità, le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

21.2 Il Collegio decide in unico grado ed in via definitiva sulle controversie:

a) fra i soci;

b) fra i soci e la Presidenza Nazionale;

c) fra i soci di una medesima Sezione Territoriale e fra i soci e la Sezione Territoriale quando, in seno ad essa, non sia costituito ed operi un Collegio dei Probiviri;

d) fra la Presidenza Nazionale e le Sezioni Territoriali.

21.3 Il Collegio giudica, in grado di appello, sulle controversie fra i soci di una medesima Sezione Territoriale per le quali sia intervenuta una

decisione del Collegio dei Probiviri costituito in seno a detta Sezione Territoriale.

TITOLO IV - BILANCIO

Articolo 22 - Bilancio

22.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

22.2 Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea non oltre il mese di aprile di ciascun anno ed essere depositati presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'approvazione.

22.3 Fino all'approvazione del bilancio le spese di competenza dell'esercizio in corso sono autorizzate nel limite di cinque dodicesimi degli importi complessivamente iscritti nel bilancio preventivo del precedente esercizio approvato dall'Assemblea.

22.4 E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V - SCIoglimento

Articolo 23

23.1 Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti ai soci.

23.2 L'Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali.

23.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il

patrimonio sarà devoluto ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

23.4 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti. Il presente statuto è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 148 (comma 3, 5, 6, 7 ed 8) del TUIR e dall'articolo 4 comma 4 del DPR n. 633/72.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE

Articolo 24

24.1 Possono essere iscritte alla Presidenza Nazionale le imprese che, alla data dell'approvazione del presente Statuto, risultano iscritte all'ANEM (Associazione Nazionale Esercenti Multiplex).

24.2 E' istituita la carica di Presidente Onorario, che sarà ricoperta dal presidente dell'ANEM in carica al momento della approvazione del presente statuto.

Il Presidente Onorario partecipa, con diritto di voto, al Consiglio di Presidenza. Partecipa altresì, senza diritto di voto, all'Assemblea. Alla cessazione della sua carica, la figura del Presidente Onorario sarà estinta.

24.3 Viene approvato il Regolamento di Esecuzione - Allegato 1 che ha valore, ai fini elettorali, per la prima elezione. Ai fini di procedere alla successiva elezione del Consiglio di Presidenza e del Presidente, l'Assemblea dovrà deliberare, con il voto favorevole di tre quarti dei voti esprimibili, un nuovo Regolamento di Esecuzione.

ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ex ARTICOLI 8 e 14.

1. Ai fini dell'attribuzione del numero dei voti esercitabili in Assemblea, con riferimento a ciascun socio e in relazione a ciascun anno solare, viene attribuito un voto per ciascuno schermo gestito da imprese associate che siano in regola con il versamento delle quote associative. I locali al chiuso che svolgono attività inferiore a 45 giorni all'anno, le arene ed i cinema ambulanti si calcolano per un quarto di voto.

2. Il numero dei Vicepresidenti è fissato in otto. In relazione all'ammontare dei voti esercitabili, cinque Vicepresidenti sono riconducibili ai soci di cui all'articolo 4.1 lettera a) dello Statuto (imprese iscritte alle Sezioni Territoriali) e tre Vicepresidenti sono riconducibili ai soci di cui all'articolo 4.2 lettera b) dello Statuto (imprese iscritte direttamente alla Presidenza Nazionale). Dei cinque Vicepresidenti riconducibili ai soci di cui all'articolo 4.1 lettera a), due sono direttamente nominati dal Presidente ed almeno uno tra i cinque Vicepresidenti deve appartenere alla categoria delle microimprese.

3. Per la designazione degli altri sei Vicepresidenti (tre per ciascuna delle due tipologie di socio) si procede a scrutinio separato mediante due distinte liste, rispettivamente formate dai candidati soci di cui all'articolo 4.1 lettera a) e dai candidati soci di cui all'articolo 4.1 lettera b).

4. I soci di cui all'articolo 4.1 lettera a) votano per i candidati iscritti nelle liste dei soci di cui all'articolo 4.1 lettera a), i soci di cui all'articolo 4.1 lettera b) votano per i candidati iscritti nelle

liste dei soci di cui all'articolo 4.1 lettera b).

5. I candidati alla Presidenza e alla Vicepresidenza sono tenuti a presentare la loro candidatura alla segreteria della Presidenza Nazionale entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, indicando se la loro qualità di socio è riconducibile all'articolo 4.1 lettera a) (impresa iscritta a Sezione Territoriale), ovvero all'articolo 4.1 lettera b) (impresa iscritta direttamente alla Presidenza Nazionale).

I soci delle imprese di cui all'articolo 4.1 lettera a) devono altresì indicare la tipologia di impresa di appartenenza (microimpresa, piccola impresa, media o grande impresa).

6. Dopo l'elezione dei 6 Vicepresidenti da parte dell'Assemblea, la stessa Assemblea procede alla votazione del Presidente. Risulterà vincitore il candidato che sarà votato dalla maggioranza dei voti esprimibili.

F.to Mario Lorini

" Luca Tucci notaio